



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI F.E.R. – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

TAR CAMPANIA, Salerno – 3 gennaio 2024, n. 73 – impianti fotovoltaici su edifici: autorizzazione paesaggistica necessaria in casi limitati – motivazione dell'eventuale diniego paesaggistico - doppio interesse pubblico della tutela del paesaggio e della produzione di energia da fonte rinnovabile

Il TAR Salerno ricorda che – come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 106/2020 - i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di fonti energetiche rinnovabili costituiscono attuazione di direttive europee che manifestano un *favor* per l'allestimento di tali risorse, prescrivendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti produttivi.

Con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici da installare sugli edifici, va altresì rammentato che ai sensi dell'art. 7 *bis*, comma 5, d. lgs. n. 28/2011, la loro autorizzazione non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 42/2004), ad eccezione degli impianti ricadenti in aree o immobili tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) d. lgs. 42/2004 e fermo restando quanto previsto agli artt. da 138 a 141 del medesimo Codice.

In ogni caso, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura *ex se* una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata (*ex multis* cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 1104/2013; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 296/2021; n. 617/2021; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 564/2022). Inoltre, è parimenti insegnamento giurisprudenziale che il *favor* legislativo per gli impianti F.E.R. richiede di circoscrivere l'impedimento all'installazione di impianti fotovoltaici in zone assoggettate a vincolo paesaggistico nelle sole ipotesi di aree individuate come "*non idonee*" dalle Regioni, mentre negli altri casi la relativa compatibilità paesaggistica deve essere valutata tenendo in debita considerazione che tali impianti sono ormai considerati "*elementi normali del paesaggio*" (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 904/2010; TAR Toscana, Firenze, n. 357/2017; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017).

Nel valutare la compatibilità paesaggistica degli impianti fotovoltaici gli Enti competenti debbono altresì considerare che vengono in rilievo due interessi pubblici concorrenti (produzione di energia elettrica verde e tutela del paesaggio), entrambi di matrice ambientale. Nei casi – come quello in esame - in cui l'opera autorizzanda ha una espressa qualificazione legale in termini di pubblica utilità, la relativa valutazione di compatibilità paesaggistica non può ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione tra interesse pubblico e interesse privato tipica degli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi pubblici coinvolti. Ne consegue che l'eventuale parere o provvedimento negativo per incompatibilità paesaggistica degli impianti fotovoltaici non può arrestarsi alla mera considerazione che gli impianti fotovoltaici costituiscono un *novum* sul paesaggio, dovendo in tal caso considerare che la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici, in particolare, consentendo l'esercizio di un'agricoltura sostenibile e la conservazione dell'ecosistema, entrambe precondizioni alla conservazione del paesaggio rurale (in termini TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1458/2017).

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_sa&nrg=202301823&nomeFile=202400073_20.html&subDir=Provvedimenti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
